



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Franco
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Oscar
Elena
Massimo
Renzo
Sandro
Vendemiano
Flavio
Stefano

Galan
Manzato
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
Donazzan
Giorgetti
Marangon
Sandri
Sartor
Silvestrin
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. 2508 del 4 agosto 2009

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Applicazione del co.1 dell'art. 5 della L.R. n. 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

L'Assessore alle Politiche del Territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue.

"Al fine di consentire un adeguato rilancio dell'attività edilizia, nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e del tessuto storico esistente, nonché la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente all'attuale situazione tecnologica ed energetica, il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, mediante la quale sono promosse misure per il sostegno del settore edilizio, favorendo nel contempo la diffusione di fonti di energia rinnovabili.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 5 della nuova legge prevede la possibilità di realizzare, in deroga alle previsioni volumetriche dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, interventi di realizzazione di *pensiline* e *tettoie* su abitazioni esistenti alla data del 11.07.09, per l'installazione di impianti solari di tipo termico o fotovoltaico con potenza non superiore ai 6 kWp senza che dette opere vengano conteggiate ai fini volumetrici.

In coerenza con i contenuti di tale legge, viene inoltre stabilito che la Giunta Regionale individui le caratteristiche tipologiche e dimensionali necessarie ai fini dell'attuazione della previsione normativa.

L'**Allegato A** al presente provvedimento contiene quindi le caratteristiche tipologiche e dimensionali necessarie per l'attuazione del co.1 dell'art. 5 della L.R. n. 14/2009, elaborate secondo i seguenti criteri:

- definizione tipologica di pensilina o tettoia per gli effetti di cui alla LR 14/09;
- attribuzione di una superficie massima occupabile con l'impianto;
- traccia esplicativa per le modalità comportamentali dei comuni.

Tutto ciò premesso il relatore propone l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33. secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 5 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche";

DELIBERA

1. Di approvare, per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 5 della L.R. n. 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" l'**Allegato A** al presente provvedimento.
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n°14, art.2.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

**Incentivi urbanistici ed edilizi per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14****1) Premesse**

L'art. 5 della LR 14/09 consente la realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici (ovvero in termini di superficie per quei comuni che verificano il rispetto della normativa urbanistica utilizzando il parametro mq e non il mc) e consentendone la realizzazione attraverso lo strumento della DIA.

Quanto precede al fine di incentivare e favorire l'utilizzo dell'energia solare sulle abitazioni esistenti (anche in zona agricola) alla data del 11.07.09.

2) Tipologia di impianti ammissibili

Ai fini di cui all'art. 5 della LR 14/09 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di 6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW.

3) Definizioni tipologiche delle strutture

Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l'esterno.

Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, maggiore di 3,5 ml dal piano campagna ovvero 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.

L'impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07.

Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.

La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall'impianto.

4) Definizione di una dimensione massima dell'impianto

La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell'impianto, con un massimo di 60 mq.

La potenza massima di cui al punto 2 è riferita ad ogni singola unità abitativa.

5) Normativa comunale

Nei limiti dimensionali sopra indicati, nessun onere di costruzione può essere applicato.

Ai fini della decorrenza del silenzio assenso relativo alla DIA presentata, si ricorda che devono essere preventivamente acquisite le eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri (paesaggistico, screening di VIA per le aree ricadenti all'interno di aree protette ai sensi della L. 06.12.91 n°394, valutazione d'incidenza per le aree interne o limitrofe ai siti Rete Natura 2000, ecc...).

Si richiama al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e del Regolamento Edilizio di ciascun comune soprattutto con riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito, ricordando peraltro la possibilità di variare detta normativa ai sensi dell'art. 50, co.4 della LR 61/85.